Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004

DECRETO DIRIGENZIALE N. 2460 del 15 dicembre 2003

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO - L. 6/3/1987, n. 65, art. 1, lett. "b" e succ. mod. ed integr. – bando per la partecipazione degli Enti territoriali ai contributi statali per gli impianti pubblici sportivi – esecuzione alla delibera G.R. 28/11/2003 n. 3520.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORT,
TEMPO LIBERO E SPETTACOLO

Visto - il D.L. 3/1/1987 n.2, conv. con mod. dalla L. 6/3/1987 n.65, a sua volta mod. ed integr. dal D.L. 2/2/1988 n.22, conv. con mod. dalla L. 21/3/1988 n.92, art.1 lett."b", dettante norme per la costruzione, il completamento e l'ammodernamento di impianti sportivi agonistici;

vista - la L. 7/8/1989, n.289, dettante norme di rifinanziamento delle LL. 6/3/1987 n.65 e 21/3/1988 n.92;

premesso - che con D.M. per i Beni e le Attività Culturali dell'11/4/1991, è stato approvato il piano di investimenti a sostegno dell'impiantistica sportiva per l'anno 1989-90 degli Enti locali territoriali siti nelle Regioni e nelle Province autonome;

- che con D.M. per i Beni e le Attività Culturali del 10/2/2003, ex art.8 co.2 L. 92/1988 cit., sono stati revocati i contributi nei confronti degli Enti locali territoriali destinatari dei contributi del D.M. 11/4/1991 cit. rimasti inadempienti;

- che con il D.Lgs. 31/3/1998 n.112, art.157, la competenza alla predisposizione dei programmi per il reimpiego dei fondi ai sensi del richiamato art.8 co.2 L. 92/1988 è stata trasferita alle Regioni, mentre è stata riservata allo Stato la determinazione dei criteri relativi agli interventi;

- che con D.M. del 25/6/2003, pubbl. sulla G.U. del 23/9/2003 n.221, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha determinato i detti criteri di carattere generale e di priorità ai quali le Regioni devono uniformarsi e che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha precisato che le somme reinvestibili da parte della Regione Campania per le finalità di cui all'art.1 lett."b" della L. 65/1987 cit. ammontano a circa Euro 32.726.000,00, somma variabile in quanto "calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi", come disposto dall'art.1 co.3 della L. 7/8/1989 n.289;

- che l'art.12 co.1 della L. 7/8/1990 n.241 sancisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

considerato - che con delibera 28/11/2003 n.3520 la Giunta Regionale ha autorizzato lo scrivente Dirigente di Settore ad emanare un bando di partecipazione degli Enti territoriali al piano di interventi statali per l'ammortamento di mutui ventennali per l'impiantistica pubblica sportiva di cui all'art.1 lett."b" della L. 6/3/1987 n.65 e succ. mod. ed integr., invitando il medesimo a provvedere a quanto innanzi mediante atto dirigenziale contenente i criteri e le modalità di cui alla detta delibera;

ritenuto – di dover provvedere a quanto disposto dalla Giunta Regionale con la citata delibera del 28/11/2003 n.3520;

attesa: - la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio Raffaele Belluomo, responsabile del procedimento;

DECRETA

con il presente atto di indire il bando di partecipazione degli Enti territoriali ai contributi statali per gli impianti pubblici sportivi di cui alla L. 6/3/1987 n.65, art.1 lett."b", a sua volta mod. ed integr. dalla L. 21/3/1988 n.92, determinandone i criteri e le modalità conformi alla delibera G.R. del 28/11/2003 n.3520.

Soggetti legittimati

Sono legittimati a produrre istanze di partecipazione agli interventi in oggetto i Comuni, le Province, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane aventi lo sport e la tenuta degli impianti per la pratica sportiva tra i propri fini istituzionali, ad esclusione degli Enti destinatari degli interventi di cui al D.M. 11/4/1991 nei confronti dei quali Enti sia stata disposta, con D.M. per i Beni e le Attività Culturali 10/2/2003, la revoca, ex art.8 co. 2 L. 92/1988, dei benefici concessi.

Requisiti e termini per la presentazione delle istanze

Per essere ammesse ai contributi le istanze devono essere inviate al Settore Sport, Tempo libero e Spettacolo della Regione Campania, Servizio Sport e Tempo Libero, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, ed avere i seguenti requisiti:

recare la firma del legale rappresentante dell'Ente o di persona dal medesimo delegata;

essere spedite, unitamente alla documentazione richiesta, mediante plico avente data certa di invio, entro, e non oltre, il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.;

contenere dichiarazione a firma congiunta del rappresentante dell'Ente richiedente e del responsabile dell'Ufficio Ragioneria dello stesso, che l'Ente non è in dissesto economico, ha capacità di indebitamento ed è disponibile all'esborso della quota del mutuo che graverà a suo carico;

dichiarare che l'impianto ha carattere di polifunzionalità;

essere corredate da progetto preliminare di data non anteriore ad un anno dall'istanza, completo degli allegati di cui all'art.18 del D.P.R. 21/12/1999 n.554, degli elaborati grafici, nonché del quadro economico analitico e del computo metrico ripartiti nelle categorie di lavori di: 1) adeguamento alle norme sulla sicurezza degli impianti e di abbattimento di barriere architettoniche; 2) completamento, ristrutturazione ed ampliamento di impianti già esistenti; 3) realizzazione di nuovi impianti;

contenere l'indicazione dell'esatta ubicazione dell'impianto e la precisazione di tutti gli sport in esso praticabili;

per i Consorzi di Comuni e per le Comunità Montane, essere corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del Consorzio o della Comunità.

Motivi di esclusione

Sono esclusi dagli interventi le istanze:

prodotte fuori termine o non munite di uno dei requisiti richiesti nelle precedenti lettere o con documentazione insufficiente;

aventi ad oggetto opere per impianti sportivi non di proprietà dell'Ente richiedente;

aventi ad oggetto opere per impianti non polifunzionali;

aventi ad oggetto opere per impianti ubicati in istituti scolastici o al servizio di tali istituti (per le quali opere è competente l'Assessorato Istruzione e Cultura ex L.R. 6/5/1985 n.50);

aventi ad oggetto opere di Enti destinatari degli interventi di cui al D.M. 11/4/1991 nei confronti dei quali Enti sia stata disposta, con D.M. 10/2/2003, la revoca dei benefici concessi.

Modalità di scelta dei destinatari degli interventi

Verranno finanziate tutte le opere ritenute ammissibili se il costo delle stesse può essere contenuto nei limiti dello stanziamento previsto.

Qualora le domande di finanziamento dovessero esorbitare le disponibilità dello stanziamento, con decreto dell'Assessore allo Sport verrà costituita una Commissione formata da cinque esperti in materia di sport e di lavori pubblici e da un segretario dipendente dal Servizio Sport del Settore Sport, Tempo libero e Spettacolo, con il compito di compilare una graduatoria di beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili. Le indennità dei componenti la Commissione verranno prelevate da un capitolo di bilancio da istituirsi nell'ambito della U.P.B. 3.14.37.

La graduatoria sarà compilata osservando il seguente ordine di priorità e di preferenze nonché i seguenti limiti degli interventi:

Priorità

Saranno ritenute finanziabili:

prima le opere di adeguamento alle norme sulla sicurezza degli impianti e di abbattimento di barriere architettoniche;

poi le opere di completamento, ristrutturazione ed ampliamento di impianti già esistenti;

in ultimo le opere di realizzazione di nuovi impianti in località maggiormente carenti di strutture sportive o carenti di strutture per la pratica di determinati sport.

Preferenze

All'interno di ciascuna categoria di priorità sarà data preferenza alle istanze degli Enti territoriali aventi la popolazione residente più numerosa.

Limiti degli interventi

I finanziamenti per ciascun Ente richiedente, qualunque sia il numero degli impianti per i quali viene chiesto il contributo, saranno contenuti nei seguenti limiti massimi:

Euro 500.000 per gli Enti territoriali con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;

Euro 1.000.000 per gli Enti territoriali con popolazione residente da 10.001 a 50.000 abitanti;

Euro 1.500.000 per gli Enti territoriali con popolazione residente oltre i 50.000 abitanti.

I dati sulla popolazione residente stabilmente in ciascun Ente territoriale saranno tratti dagli ultimi indici I.S.T.A.T. completi di tutti i Comuni della regione.

Per i Consorzi di Comuni e per le Comunità montane, qualora l'impianto sia stato progettato per essere utilizzato da tutta la popolazione dell'Ente e non già di un singolo Comune ad essi appartenente, andrà sommata la popolazione residente in ciascun Comune facente parte del Consorzio o della Comunità; qualora invece l'impianto sia stato progettato per essere utilizzato dalla popolazione di un singolo Comune o soltanto di alcuni Comuni del Consorzio o della Comunità, andrà calcolata soltanto la popolazione del Comune o dei Comuni per i quali l'impianto è stato progettato.

Qualora la somma messa a disposizione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alla somma di Euro 32.726.000,00, tali variazioni saranno a vantaggio o a discapito di tutti gli Enti territoriali risultati beneficiari, ovvero qualora tali variazioni siano così favorevoli da non consentire il rispetto dei limiti degli interventi sopra previsti, le somme in più andranno a vantaggio del primo Ente territoriale escluso ovvero, qualora ciò non bastasse, a vantaggio degli Enti territoriali in ordine di esclusione.

Avvertenze

Si avverte che:

le somme residuanti dai contributi assegnati non saranno devolvibili per altre opere;

ex art. 8 co. 2 L. 21/3/1988 n. 22, "decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi" verranno revocati i contributi agli Enti che non abbiano presentata la domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo, per cui le somme all'uopo stanziate torneranno nella disponibilità dello Stato e sottratte alla Regione.

Il presente decreto viene inviato al Settore Stampa e Documentazione per la sua integrale pubblicazione sul B.U.R.C. nonché, per conoscenza, all'On. Assessore allo Sport.

15 dicembre 2003

Scaringia